

## DELIBERA N°138

### Oggetto: incarico Responsabile della protezione dati

Il Consiglio dell'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Milano riunito in seduta il 15 maggio 2018

Premesso che:

- Il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito *RGPD*), in vigore dal 24 maggio 2016, e applicabile a partire dal 25 maggio 2018, introduce la figura del Responsabile dei dati personali (RDP) (artt. 37-39);
- Il predetto Regolamento prevede l'obbligo per il titolare o il responsabile del trattamento di designare il *RPD* «*quando il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali*» (art. 37, paragrafo 1, lett a);
- Le predette disposizioni prevedono che il *RPD* «*può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi*» (art. 37, paragrafo 6) e deve essere individuato «*in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39*» (art. 37, paragrafo 5) e «*il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali trattati dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento*» (considerando n. 97 del *RGPD*);

Considerato che *l'Ente*:

- è tenuto alla designazione obbligatoria del *RPD* nei termini previsti, rientrando nella fattispecie prevista dall'art. 37, par. 1, lett a) del *RGPD*;
- all'esito di una valutazione delle proposte pervenute sia all'Ente che ad agli Ordini della Lombardia ha ritenuto che la società *CPS 3NET* sia in possesso del livello di conoscenza specialistica e delle competenze richieste dall'art. 37, par. 5, del *RGPD*, per la nomina a *RPD*, e non si trova in situazioni di conflitto di interesse con la posizione da ricoprire e i compiti e le funzioni da espletare;
- ha ritenuto opportuno affidare alla società *CPS3NET* anche l'attività di primo adeguamento, di consulenza e di formazione al personale dell'Ordine, secondo la proposta allegata alla presente delibera.

./.

Ritenuto pertanto:

- di poter designare la società CPS3NET, Responsabile della protezione dei dati personali (RPD) per l'Ente

- che la predetta, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 39, par. 1, del RGPD sarà incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i seguenti compiti e funzioni:

- a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal RGPD, nonché da altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati;
- b) sorvegliare l'osservanza del RGPD, di altre disposizioni nazionali o dell'Unione relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;
- c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35 del RGPD;
- d) cooperare con il Garante per la protezione dei dati personali;
- e) fungere da punto di contatto con il Garante per la protezione dei dati personali per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione;
- f) ogni altra attività indicata nella proposta pervenuta in data 8 maggio 2018 (prot.9493)

- che i compiti del Responsabile della Protezione dei Dati personali attengono all'insieme dei trattamenti di dati effettuati dall'Ente.

L'Ente pertanto si impegna a:

- a) mettere a disposizione del RPD le proprie risorse al fine di consentire l'ottimale svolgimento dei compiti e delle funzioni assegnate;
- b) non rimuovere o penalizzare il RPD in ragione dell'adempimento dei compiti affidati nell'esercizio delle sue funzioni;
- c) garantire che il RPD eserciti le proprie funzioni in autonomia e indipendenza e in particolare, non assegnando allo stesso attività o compiti che risultino in contrasto o conflitto di interesse;

VISTE le condizioni economiche inserite nell'offerta sopra citata, che include la consulenza, l'incarico del DPO e la formazione del Personale, per un importo massimo pari a € 18.350,00 + IVA per il triennio 2018 – 2020; ./.

SENTITO il parere favorevole del Tesoriere per quanto di competenza;

SENTITO il parere favorevole del Direttore;

**DELIBERA**

- di designare la società CPS3NET come Responsabile dei dati personali (RPD) per l'Ente;
- per effetto, di accettare la summenzionata proposta e il relativo impegno economico, che farà capo al capitolo 40-1 (Assistenza legale all'Ente e in giudizio) del bilancio di previsione;
- Il codice CIG attribuito alla presente attività è: ZEE23B481E;
- il nominativo e i dati di contatto del RPD (recapito postale, telefono, email) saranno resi disponibili nella intranet dell'Ente e comunicati al Garante per la protezione dei dati personali. I dati di contatto saranno, altresì, pubblicati sul sito internet istituzionale.

f.to Il Segretario  
(Dott. Ugo Giovanni Tamborini)

f.to Il Presidente  
(Dott. Roberto Carlo Rossi)